

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4395 del 30 dicembre 2005

Accordo regionale in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella conferenza Stato-Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue.

Il 6 settembre 2005, a seguito della convocazione con nota regionale del 17 agosto 2005, n. 582592/50.07.03.00, è stata avviata la negoziazione per l'Accordo regionale della Medicina Generale.

La Parte pubblica è composta dal gruppo di lavoro della "Cabina di Regia" ex DGR n. 1008 del 16/04/2004.

Le OO.SS., aventi titolo, sono le seguenti:

- FIMMG
- FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UIL _ FPL
- INTESA SINDACALE SIMET _ SUMAI _ CISL MEDICI
- FP CGIL MEDICI

È stato ammesso anche lo SNAMI a titolo di collaborazione extra ACN.

Le trattative si sono svolte nei giorni: 6, 21 e 29 settembre, 18 ottobre e 3 e 10 novembre 2005, e concluse con la sottoscrizione tecnica di una proposta di Accordo regionale comprendente:

Obiettivi strategici

- gestione integrata dei pazienti
- continuità dell'assistenza

Principali strumenti operativi

- Patti aziendali
- Forme associative

Risorse economiche

Fondo per i Patti aziendali per l'Area in oggetto di cui alla DGR n. 3731 del 26/11/2004 "Indirizzi per la definizione dei Patti aziendali per l'esercizio 2005, per la Medicina Convenzionata di assistenza primaria e disposizioni collegate. DGR n. 3889 del 31/12/2001.", a carico del bilancio delle Aziende Sanitarie.

Con nota n. 775366/50.07.03.00, del 14 novembre 2005, la proposta di Accordo regionale è stata inviata al Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.

È opportuno richiamare, in questa sede, sia quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 dell'ACN per la MG "Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all'entrata in vigore dell'Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici (...)", sia quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettera g) dell'ACN per la MG: "Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa (...) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all'articolo 30", al fine di individuare e definire le rispettive responsabilità in merito alla materia oggetto della presente deliberazione.

Con il presente provvedimento si propone di recepire l'Accordo regionale di cui sopra, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella conferenza Stato _ Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nel testo che viene allegato, sotto la voce A, al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

la Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
- Visto l'ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella conferenza Stato _ Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
- Visto l'Accordo regionale, sottoscritto in data 10 novembre 2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

- Sentito in data 10 novembre 2005, il Comitato regionale per la Medicina Generale.

delibera

1. Di recepire l'Accordo regionale sottoscritto il 10 novembre 2005, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella conferenza Stato _ Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nel testo che viene allegato, sotto la voce A, al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale.
2. Di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie per gli atti di competenza.